



COMUNE DI COLLESALVETTI
(PROVINCIA DI LIVORNO)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI
ECONOMICI E DEL PATROCINIO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21.12.2015

INDICE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

PARTE 1 – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - FINALITA'	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 – SETTORI DI INTERVENTO.....	3
ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI	4
ART. 7 - ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	5
PARTE 2 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	5
ART. 8 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	5
ART. 9 - PROCEDIMENTO	6
ART. 10 – DOMANDA DI CONTRIBUTO	6
ART. 11 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	7
ART. 12 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	7
ART. 13 - RENDICONTAZIONE	7
ART. 14 – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	7
PARTE 3 – PATROCINIO.....	8
ART. 15 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....	8
ART. 16 - OGGETTO DEL PATROCINIO	8
ART. 17 - CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO	9
ART. 18 - EFFETTO DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 19 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....	9
PARTE 4 – DISPOSIZIONI COMUNI.....	10
ART. 20 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	10
ART. 21 - CONTROLLI.....	10
ART. 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA' TRASPERENZA E INFORMAZIONE .	10
ART. 23 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO.....	11

PARTE 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Collesalveti, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;

b) **vantaggio economico**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerati vantaggi economici:

- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un vantaggio economico corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Responsabile preposto alla gestione del patrimonio;
- l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale;
- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile.

c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Collesalveti ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

ART. 4 – SETTORI DI INTERVENTO

1. La concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

a) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti

inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

b) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Comune; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative in campo musicale, teatrale e cinematografico;

c) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio - culturale;

d) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;

e) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

f) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;

g) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

h) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;

i) sociale e socio-assistenziale: per l'organizzazione di iniziative di promozione e educazione sociale, fatta salva l'applicazione di normative di settore.

ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;

b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;

c) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;

d) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale, in quanto disciplinate dalle rispettive normative di settore.

ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative;
- b) le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, limitatamente a d attività ed iniziative senza fini di lucro.
2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.
3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di Responsabile di Servizio presso il Comune di Collesalveti o le ha svolte negli ultimi tre anni.
4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.
5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.
6. Costituisce motivo di esclusione dal beneficio la sussistenza di morosità da parte del richiedente riferita al pagamento di tributi locali dovuti al Comune di Collesalveti a qualsiasi titolo.

ART. 7 - ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. In attuazione di quanto disposto dallo Statuto Comunale, è istituito l'Albo Comunale delle libere forme associative (del. C.C n 55 del 1993), suddiviso per frazioni e per ambiti di interesse e di attività, dove vengono iscritte, a domanda, le forme associative operanti nel Comune.
2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicate le finalità perseguite, gli ambiti territoriali, le attività, le consistenze associative, gli organi, i soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza e quant'altro utile alla identificazione dell'organismo.
3. La domanda di iscrizione a tale Albo, corredata dalle autocertificazioni richieste come da modulistica che è resa disponibile sul sito web del Comune, deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante o dal Responsabile Locale dell'ente/associazione.
- Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - relazione sull'attività svolta e che si intende realizzare sul territorio;
 - elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
4. Gli enti e associazioni che, avendone i requisiti, non risultino inseriti nell'elenco possono chiedere l'iscrizione in qualunque momento, anche in sede di richiesta di contributi/ vantaggi economici, allegando la relativa documentazione.
5. Sono esclusi dai soggetti beneficiari i partiti e movimenti politici (fatte salve le specifiche regolamentazioni e agevolazioni riguardanti i periodi di propaganda elettorale) e i sindacati.
6. L'elenco sarà reso pubblico e consultabile sul sito web del Comune e aggiornato con cadenza biennale.

PARTE 2 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 8 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

1. I criteri per la definizione della priorità ed entità del contributo o vantaggio economico sono:

- Numero di soci;
 - Numero dei cittadini coinvolti nella iniziativa/attività
 - Qualità e articolazione dei progetti in rapporto alle esigenze del territorio di Collesalveti;
 - Iniziative promosse, realizzate o coordinate congiuntamente da più soggetti;
 - Partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'amministrazione comunale o in coerenza con piani comunali o sovra comunali in settori ritenuti strategici e prioritari dall'amministrazione comunale;
 - Coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico-privato ed un uso razionale delle risorse;
 - Carattere innovativo delle proposte;
 - Capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
 - Capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative;
 - Essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l'Amministrazione Comunale.
2. Fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale può definire ulteriori priorità e criteri specifici in relazione agli obiettivi strategici del Comune e alle peculiarità dei diversi settori di attività, anche con riferimento ad attività pluriennali.

ART. 9 - PROCEDIMENTO

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate nel bilancio di previsione.
2. Nell'ambito del P.E.G. la Giunta definisce, distintamente per i settori di cui all'art. 4, l'entità delle risorse destinate agli interventi di cui al presente regolamento e con successivi atti la specificazione dei criteri e delle priorità per la concessione dei contributi e dei benefici.
3. Dei criteri e delle priorità viene dato pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente, pubblicazione sul sito comunale Internet e con tutte le ulteriori forme di pubblicità ritenute più opportune della facoltà di accedere alle forme di sostegno previste dal presente regolamento.

Nell'avviso dovranno essere indicati:

- i fondi stanziati;
- le forme di beneficio previste;
- i criteri specifici e le priorità definite;
- le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi e agli altri benefici.

ART. 10 – DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. La domanda di accesso ai contributi e benefici, redatta sulla base del modulo che dovrà essere allegato all'avviso, dovrà essere sottoscritta dall'interessato avente titolo o dal legale rappresentante e dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:
 - 1) specificazione della natura e dello scopo dell'Ente con indicazione della Sede Principale e della Sede locale;
 - 2) la presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui è richiesto l'intervento;
 - 3) La previsione di spesa dell'iniziativa o del programma;
 - 4) Le eventuali richieste di contributi presentate ad altri soggetti pubblici e/o privati;
 - 5) Il tipo di intervento richiesto;

ART. 11 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Concessione dei benefici ha luogo mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente, da assumersi in conformità ai criteri predeterminati nel P.E.G. nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal presente regolamento e dei criteri fissati dalla Giunta Comunale.
2. La valutazione delle domande è effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata dal Responsabile del Servizio competente all'interno della struttura interessata.
3. La concessione dei benefici a sostegno dell'attività ordinaria è subordinata alla sottoscrizione di un progetto o, per attività più complesse, di apposita convenzione tra Comune ed ente/associazione approvata dalla Giunta Comunale, che indichi le attività che il beneficiario si impegna a svolgere a fronte del contributo o vantaggio economico concesso.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Collesalvetto”* e essere inviato in bozza all'ufficio competente per la preventiva approvazione.

ART. 13 - RENDICONTAZIONE

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività.

Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione.

In particolare, il contributo:

- non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;
- rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
- rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva inferiore al preventivo presentato fino ad un massimo del 10%, verrà proporzionalmente ridotto se la spesa effettiva risulta inferiore al preventivo presentato di più del 10% per quanto eccede il 10% stesso.

ART. 14 – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i vantaggi economici sono considerati contributi dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina contributi mediante l'approvazione del PEG
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, si applicano i seguenti criteri:
 - in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si ritiene concesso un vantaggio economico corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune, se presente, o a quello determinato con apposito atto dal Dirigente preposto alla gestione del patrimonio;
 - nel caso di utilizzo di personale dipendente, si ritiene concessa un'agevolazione pari al costo orario del personale utilizzato. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal Responsabile del Servizio cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi vantaggi economici le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità,

l'utilizzo di personale comunale. In ogni caso, il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionale e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.

4. Alla concessione di vantaggi economici si applicano le disposizioni previste per i contributi. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di Servizio.

5. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

6. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni

7. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.

8. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

PARTE 3 – PATROCINIO

ART. 15 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione del territorio delle iniziative, promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, che si svolgono nel territorio comunale.

2. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale, quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

3. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune, né la concessione di contributi, salvo quanto previsto dall'art. 5, secondo periodo del presente Regolamento.

4. La concessione del patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune, con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi e ai progetti dell'Ente;
- rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale.

4. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici e per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

5. Il patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro. Potranno essere valutate con apposita istruttoria quelle iniziative i cui proventi sono destinati a scopi benefici.

ART. 16 - OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici;
- b) pubblicazioni a stampa di carattere occasionale, ad esclusione di quelle di natura commerciale destinate alla vendita e alla distribuzione;
- c) prodotti multimediali e telematici (cd, dvd, e-book, ecc), ad esclusione di quelli destinati alla vendita e alla distribuzione commerciale. Non può essere concesso il patrocinio a siti web.

ART. 17 - CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta, previa istruttoria degli uffici competenti.
2. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non viene accordato in maniera permanente.
4. La richiesta riferita a iniziativa che si ripete con cadenza periodica dovrà riportare in modo dettagliato periodo e durata degli eventi. Per iniziative a cadenza annuale, la richiesta dovrà essere ripetuta ogni anno.
5. Variazioni e modifiche del programma degli eventi devono essere comunicati all'ufficio competente.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di riesaminare la domanda e di revocare la concessione, qualora l'iniziativa non risponda più ai requisiti descritti nel presente Regolamento.

ART. 18 - EFFETTO DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il riconoscimento ottenuto nel materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione: "*Con il patrocinio del Comune di Collesalvetti?*".
2. Copia del materiale promozionale/divulgativo dovrà essere preventivamente trasmesso agli uffici comunali competenti per l'approvazione.
3. Per l'uso dello stemma comunale si rinvia a quanto previsto nel "*Regolamento per l'uso del Gonfalone e dello stemma del Comune di Collesalvetti?*".
4. L'Amministrazione comunale non potrà essere ritenuta responsabile per omissioni, errori o errate informazioni contenute nel sito del destinatario del patrocinio.

ART. 19 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa. Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
2. Per comprovate ed imprevedibili esigenze di tempestività, l'Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al presente comma.
3. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore/titolare dell'iniziativa. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente richiedente, che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e notizie contenute nella documentazione prodotta.
4. La richiesta, compilata sull'apposito modulo disponibile nel sito del Comune, deve contenere:
 - a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
 - b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che costituiscono elemento di interesse per l'Amministrazione Comunale;
 - c) l'indicazione delle modalità di utilizzo dello stemma comunale, qualora se ne richieda l'utilizzo.
5. La documentazione di cui al punto a) non dovrà essere presentata dai soggetti che abbiano precedentemente fatto richiesta di iscrizione all'elenco comunale degli enti e delle associazioni, o da soggetti che abbiano precedentemente richiesto il patrocinio, presentando la stessa documentazione. In tal caso dovrà essere soltanto dichiarato che non sono intervenute modifiche o, in caso contrario, tali modifiche dovranno essere documentate.
6. La richiesta sarà valutata solo in presenza della documentazione completa. Nel caso in cui, anche a seguito di richiesta di integrazione, tale documentazione non venga prodotta, la richiesta di patrocinio non sarà ritenuta ammissibile.

PARTE 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 20 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 21 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio del Comune di Collesalveti, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA' TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile del Servizio competente gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 23 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “*Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati*”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26.05.1995.
3. Il presente Regolamento si applica alle domande di contributo presentate successivamente alla sua entrata in vigore.
4. E' fatta salva l'applicazione di normative di settore, quali a titolo non esaustivo la normativa in materia di volontariato e di protezione civile e di norme specifiche previste dai Regolamenti Comunali.
5. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.